

Riscossione, stop fino al 2021

Sospesi i termini di notifica e pagamento relativi alle entrate tributarie e non, con l'unica eccezione delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio

Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i termini di notifica e di pagamento relativi ai principali atti della riscossione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, con l'unica eccezione delle rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, il cui termine di pagamento rimane fissato al 10 dicembre 2020, come previsto dal dl n. 34/2020 decreto rilancio. Le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Bongi a pag. 29

Faq di Ader aggiornate al dl 129: fanno eccezione rottamazione ter e saldo e stralcio

Il lockdown della riscossione

Fino al 31 dicembre sospesi notifiche e pagamenti

DI ANDREA BONGI

Lockdown della riscossione fino al 31 dicembre. Fino a tale data sono infatti sospesi i termini di notifica e di pagamento relativi ai principali atti della riscossione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, con l'unica eccezione delle rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, il cui termine di pagamento rimane fissato al 10 dicembre 2020, come previsto dal dl n. 34/2020 decreto rilancio.

Il blocco delle notifiche si estenderà anche a quelle da effettuarsi tramite la posta elettronica certificata. Nemmeno attraverso il canale telematico l'Agenzia delle entrate-Riscossione potrà infatti notificare fino al 31 dicembre 2020, termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi, ai contribuenti.

Sono queste, in estrema sintesi, le principali risposte contenute nelle nuove faq che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) per tener conto

delle recentissime novità contenute nel decreto legge n.129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale».

La prima risposta fornita dall'Ader (si veda anche tabella in pagina) riguarda proprio l'annosa questione delle nuove notifiche di atti di pagamento che il decreto agosto aveva lasciato irrisolta. Ora invece, grazie all'intervento normativo sopra citato, il concessionario della riscossione chiarisce che fino al 31 dicembre non vi saranno notifiche, nemmeno via Pec, di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di ogni altro atto della riscossione.

Fino al 31 dicembre 2020, chiarisce in altra faq l'Ader, restano sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fari puntati anche sulla ripresa dei pagamenti sospesi.

Se non ci saranno ulteriori novità normative, avverte l'Agenzia, tutti i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021.

Al preciso fine di evitare l'accumulo degli importi entro tale scadenza è consigliabile, almeno per quanto riguarda le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, attivarsi fin da subito con una richiesta di rateizzazione delle somme dovute. L'operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione proseguirà infatti anche durante il periodo di sospensione, nel quale verranno trattate ed istruite le istanze di rateazione presentate e forniti i previsti riscontri.

Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà nemmeno nuove procedure cautelari (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutive (es. pignoramento).

Dai chiarimenti di Ader appare dunque evidente che continua, almeno fino al 31 dicembre e salvo rare eccezioni, il lockdown della riscossione.

© Riproduzione riservata



I chiarimenti

SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI	Sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
STOP A NOTIFICHE E PIGNORAMENTI	Estesa fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). Dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
DECADENZA A 10 RATE	Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Definizione agevolata delle risorse Ue), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
PAGAMENTI SENZA VERIFICHE	Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 58 mila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato l'atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO	Resta confermato il termine del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

